

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER L'INCARICO DI
CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato

T R A

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, nato a Macerata il 25 settembre del 1974, C.F. CQRFNC74P25E783B domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 9

E

Il dott. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato Capo di Gabinetto.

RICHIAMATE

- La legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 (in seguito, per brevità, L.R. 20/2001);
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in seguito, per brevità, D. Lgs. 165/2001) ;
- L'articolo 12, comma 3, legge regionale n. 20/2001, in base al quale, tra l'altro, al Capo di Gabinetto del Presidente l'incarico è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato;
- La deliberazione n..... del con cui la Giunta della Regione Marche ha approvato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, legge regionale n.20/2001, il contenuto generale del contratto relativo all'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente ed individuato nel Dott. il soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

Oggetto del contratto

1. La Regione Marche conferisce al dott. _____, che accetta, l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale con sede di lavoro nella sede legale della Regione Marche – via Gentile da Fabriano, n. 9.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, lo stesso assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti all'incarico di capo di Gabinetto del Presidente e precisamente di quelle previste dall'art. 12 della legge regionale n. 20/2001 e di quelle che verranno individuate direttamente dal Presidente della Giunta regionale, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dalla Regione Marche
3. Il Capo di Gabinetto si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde direttamente al Presidente del raggiungimento degli obiettivi e direttive definiti annualmente dallo stesso, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il dott. _____, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto al segreto sulle attività del servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, quale emergente dall'ordinamento della dirigenza pubblica di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e, quanto alla Regione Marche, dalla legge regionale n. 20/2001.

ART. 2

Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata

1. La durata dell'incarico di Capo di Gabinetto coincide con quella del Presidente della Giunta regionale; ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 20/2001 l'incarico cessa infatti ed automaticamente alla cessazione dall'Ufficio del Presidente che lo ha proposto..
2. Alla scadenza indicata al comma 1, l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.
3. Alla scadenza l'incarico è comunque rinnovabile.

ART. 3

Trattamento economico - previdenziale

1. La retribuzione fondamentale onnicomprensiva al lordo delle ritenute di legge è fissata in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, richiamato dall'articolo 12, comma 4, l.r. n.20/2001 in Euro annue lorde oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione regionale per dodici mensilità.
2. Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate del medesimo importo.
3. Al Capo di Gabinetto spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
4. Decorso un biennio dalla sottoscrizione del presente contratto le parti potranno rideterminare la retribuzione di cui al comma 1 anche con riferimento al miglioramento del trattamento economico previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero al miglioramento dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
5. Per le contribuzioni previdenziali obbligatorie le parti convengono di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
6. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo può essere integrato di un ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso, che viene corrisposta in una unica soluzione sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dallo stesso

verificati con il supporto del comitato di cui all'articolo 18 della l.r. n.20/2001. L'ammontare di tale quota è determinato sulla base di appositi indicatori di verifica e sulla scorta dei dati forniti dal medesimo Comitato valutati secondo il sistema adottato dall'ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 150/2009 ed alla legge regionale n. 22/2010.

ART. 4

Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il Capo di Gabinetto si impegna a svolgere l'incarico di cui all'art. 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione Marche.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Capo di Gabinetto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e si impegna a non incorrervi per tutta la durata del contratto.
3. Il Capo di Gabinetto si impegna, inoltre, a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

ART. 5

Recesso unilaterale

1. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine per il venir meno del rapporto fiduciario che ne costituisce presupposto.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 20/2001, la regione può recedere dal presente contratto nel caso di cessazione anticipata dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.
3. Nelle ipotesi che precedono nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 6

Risoluzione anticipata

1. Il Capo di Gabinetto può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con lettera raccomandata.
Nulla è dovuto a titolo di indennizzo per il recesso.
E' facoltà della Regione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del Capo di Gabinetto.
2. Nei casi in cui la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previa diffida, può risolvere anticipatamente il contratto, provvedendo contestualmente alla sostituzione del Capo di Gabinetto. In quest'ultimo caso al Capo di Gabinetto uscente deve essere garantito un preavviso di 30 giorni.
3. In caso di inosservanza dei termini di preavviso il Capo di Gabinetto o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

ART. 7

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, del D. Lgs. n. 165/2001, quelle dettate dal codice civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle contenute nei contratti collettivi nazionali – area dirigenza II (Regioni ed Autonomie Locali) – vigenti, in particolare per quanto riguarda ferie e festività, assenze a vario titolo, retribuite e non, patrocinio legale.

ART. 8
Tutela dei dati personali

1. La Regione garantisce al dott. _____, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9
Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10
Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale in data _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Francesco Acquaroli

IL CAPO DI GABINETTO
Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 6.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Francesco Acquaroli

IL CAPO DI GABINETTO
Dott. _____